



CONFINDUSTRIA

**OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA
SCHEMA RECEPIMENTO DIRETTIVA
2018/2002/UE SULL'EFFICIENZA
ENERGETICA (ATTO 162
X COMMISSIONE SENATO)**

7 APRILE 2020

CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE nel confermare per l'Italia l'obiettivo di risparmio energetico da conseguire entro il 2020 (riduzione di 20 MTep di energia primaria, pari a 15,5 MTep di energia finale), coglie lo spirito di innovazione che la nuova norma europea intende trasmettere con le modifiche alla direttiva 2012/27/UE soprattutto in relazione all'adeguamento del traguardo previsto per il 2030: traguardo che impone all'UE di raggiungere un incremento dell'efficienza energetica del 32,5%. Si conferma l'efficienza energetica quale strumento elettivo per conseguire la decarbonizzazione dei settori industriali e dell'intera economia. Tale previsione è confermata dal recente Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) con la prospettiva di perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento 2007.

In linea generale, per quanto riguarda lo schema di recepimento della Direttiva, si apprezza il rafforzamento della "cabina di regia" prevedendo un suo allargamento che includa tra i soggetti anche i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), oltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in aggiunta al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e a quello dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): la presenza del MEF potrebbe garantire meglio l'utilizzazione delle risorse stanziare nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica e le risorse provenienti dai proventi delle aste effettuate nell'ambito del meccanismo ETS per l'acquisizione delle quote di CO₂.

Proprio in relazione ai finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste di CO₂ nel settore ETS vorremmo evidenziare un tema di maggiore organicità, trasparenza e, soprattutto, di maggiore tutela delle imprese nei criteri per l'utilizzo di tali risorse, soprattutto con riferimento alla percentuale, già molto bassa, destinata al MISE.

Ci riferiamo in particolare alle seguenti misure:

- art. 5: rifinanziamento del Programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale per il periodo 2021-2030 (dai proventi destinati al MISE e al MATTM)
- art. 7: promozione di misure di efficienza energetica delle PMI per favorire l'adozione di sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche (dai proventi destinati al MISE nella misura massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030)
- art. 7: programma di sensibilizzazione e assistenza alle PMI (dai proventi destinati al MISE fino al massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030)
- art. 11: istituzione del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica (in capo all'ENEA) (dai proventi destinati al MISE)
- art. 12: rifinanziamento del fondo nazionale per l'efficienza energetica (esteso ad agevolazioni al settore dei trasporti) parzialmente finanziato con proventi delle aste CO2 (dai proventi destinati al MISE e al MATTM).

Sarebbe utile avere un quadro organico complessivo delle assegnazioni delle risorse dei proventi delle aste sia in riferimento alla quota parte MISE e sia in riferimento alla quota parte del MATTM. Ciò nell'ottica di assicurare che, nel bilanciamento delle assegnazioni delle risorse a valere sulla quota parte destinata al MISE e al MATTM, la priorità sia data alla tutela delle imprese esposte a rischio di delocalizzazione a causa degli oneri ETS rimborsando i costi indiretti per i soggetti obbligati ETS (secondo le modalità previste dall'art. 29 dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 e trasmesso alle Camere).

Appare anche condivisibile l'esigenza di armonizzare le diverse disposizioni per supportare l'efficienza energetica al fine di ridurre le possibili sovrapposizioni e "specializzare" alcuni strumenti come il "conto termico" indirizzandolo più specificatamente al settore civile non residenziale sia pubblico che privato, ampliando la sua applicazione alla Pubblica Amministrazione (PA), consentendo, altresì, l'uso di contratti di tipo EPC, nonché di allargare gli interventi ammissibili anche all'allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.

Sarebbe opportuno disporre che il GSE, accanto alla stima sull'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, comprese quelle energivore, predisponesse anche una valutazione del medesimo impatto sui Distributori di elettricità e gas che, in quanto soggetti obbligati, devono assolvere agli obiettivi annuali di risparmio energetico in una situazione di mercato non molto fluido.

L'attuale decreto legislativo prevede delle esenzioni all'obbligo di diagnosi energetica. In particolare, indica che l'obbligo di diagnosi non si applica per quelle imprese che sono certificate in accordo alla ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettami di cui all'allegato 2. In concreto, ai fini dell'esenzione dall'obbligo non è sufficiente la sola adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 (come prevede il decreto legislativo) ma è richiesta la conformità del sistema di gestione dell'energia con la struttura energetica aziendale descritta nelle linee guida ENEA. Si evidenzia invece che la norma ISO 50001 non fornisce una definizione univoca dell'audit energetico ma lascia libertà all'organizzazione che adotta il sistema di svilupparlo e adattarlo alla propria realtà aziendale e produttiva. Quindi si ritiene che per quanto riportato nell'allegato 2, l'adozione di un Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma ISO 50001 possa di per sé costituire presunzione di conformità.

Il sistema di gestione dell'energia ISO 50001 costituisce un importante impegno in materia di gestione efficiente dell'energia che le aziende decidono volontariamente di sottoscrivere. Questo sistema richiede, infatti, alle aziende di produrre un'analisi energetica nel contesto della quale sono monitorati gli indicatori energetici aziendali al fine di sorvegliare e misurare la prestazione energetica dell'azienda, pertanto se l'obiettivo è quello di promuovere l'efficienza energetica, strumenti di questo tipo andrebbero incoraggiati trovando una soluzione in termini di documentazione da predisporre per adempiere all'obbligo dell'articolo 8.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

All'articolo 2 comma 1 lett. B, si propone di eliminare il riferimento ad auditor energetico in quanto fuorviante per come scritto poichè sembrerebbe analogo all'esperto in gestione dell'energia (EGE). La norma che definisce le competenze dell'auditor energetico (UNI 16247-5) è diversa da quella dell' EGE (UNI 11339) e a differenza della seconda non è attualmente certificabile a causa dell'assenza di schema di certificazione. Inoltre, poichè gli EGE certificati o le ESCo sono i soggetti abilitati alla firma e presentazione della diagnosi energetica, si ritiene superfluo mantenere la figura dell'auditor energetico. Eventualmente valutare, se si intende mantenerla, di definirla specificatamente in un altro punto e di distinguerla chiaramente dall'auditor di sistema.

- All'articolo 5 del D.Lgs 102/04 relativo al "Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione" andrebbe ricercata una maggiore incisività attraverso la definizione di una roadmap che coinvolga tutte le categorie di edifici in quanto l'obbligo finora previsto riguarda esclusivamente la Pubblica Amministrazione centrale che rappresenta una quota ridotta e poco rilevante dello stock edilizio. Sarebbe infatti auspicabile il raggiungimento dell'obiettivo del 3% annuo di ristrutturazione degli edifici per tutti i livelli della PA, come peraltro suggerito anche dallo stesso Parlamento Europeo in una Risoluzione del 2013.
- Sempre in relazione al miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA, l'articolo 5 dello schema di decreto inserisce il comma "11 bis" che prevede l'attuazione di programmi finalizzati alla riqualificazione energetica di strutture della PA con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi, e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi potranno essere attivati anche attraverso specifici bandi pubblici da parte del ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, anche congiuntamente, con il supporto del GSE ed ENEA. In questo contesto appare indispensabile garantire un quadro uniforme, coerente, e quanto più possibile semplificato che sia in sintonia con il Codice degli Appalti pubblici e

delle Linee Guida e criteri sottostanti all'espletamento delle gare pubbliche. In questo modo si stimolerebbero anche iniziative di "Partenariato Pubblico Privato".

- Per quanto riguarda l'articolo 6 dello schema di decreto, che interviene sull'art. 7 del D.Lgs. 102/2014 recante 'Regime obbligatorio di efficienza energetica', siamo favorevoli rispetto all'apertura dimostrata all'interno della bozza di decreto, relativamente all'eventuale possibilità di estendere gli interventi di EE rientranti nella sfera dei Certificati Bianchi - in particolar modo riguardo alla semplificazione normativa preventivata nella presentazione dei progetti (in modo da incentivare nuovamente l'interesse degli operatori ad effettuare interventi) sia ad un nuovo assetto di governance che secondo il nostro parere vedrebbe il MiSE quale decisore degli obiettivi di politica di efficienza energetica e di indirizzo di mercato. Accanto al MiSE riteniamo fondamentale che un organismo terzo, come ARERA, detti regole certe di mercato e strutturalmente stabili, regolando al contempo gli aspetti allocativi in tariffa delle componenti parafiscali. Il GSE, coadiuvato da ENEA e RSE, avrebbe la funzione attuativa delle disposizioni di ARERA. Al GME resterebbe la gestione delle piattaforme commerciali.
- In particolare un ampliamento dei progetti di efficienza, con semplificazione del processo di presentazione, sono sicuramente principi più che ben accetti per avere un incremento della flessibilità della offerta sul mercato dei TEE, con tutte le positive conseguenze che abbiamo sempre rilevato. Si ritiene utile inserire soglie di maggiore complessità nel presentare i progetti in funzione del numero dei TEE stimati (per esempio 50- 100-500-1000-10000-100000 TEE annui) a cui deve corrispondere una diversa tipologia di domande di PPEM e complessità rendicontazione RVC.
- Per quanto riguarda una possibile estensione dei Soggetti Obbligati, la proposta dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento. Infatti riteniamo che, se da un lato potrebbe comportare un beneficio nell'immediato, (essendo ripartito l'obbligo nazionale su diversi operatori), in quanto si andrebbe a ridurre l'impatto economico sul singolo SO, dall'altro l'introduzione di nuovi operatori in tale mercato potrebbero creare delle destabilizzazioni anche a livello di

acclimatamento alle dinamiche di mercato, ormai consolidate tra gli operatori di settore. Magari sarebbe maggiormente efficace, a questo punto, cercare di indirizzare verso l'inserimento di un vincolo alla vendita dei TEE/scadenza dei certificati da parte dei venditori; così facendo si eviterebbero tensioni rialziste dovute al trattenimento degli stessi.

- In quest'ambito appare opportuno suggerire azioni per rilanciare il meccanismo dei certificati bianchi che, come noto, presenta elementi di sofferenza dovuti alla poca liquidità del mercato e a distonie normative-regolatorie che influenzano anche la formazione del prezzo di mercato. Al fine, quindi, di superare le suddette criticità, si ritiene necessario che vengano quanto prima ripristinate le normali dinamiche di mercato, attraverso il superamento delle misure correttive che sono state introdotte in via temporanea dal DM 10/05/2018, le quali hanno previsto:
 - l'introduzione di un cap al contributo tariffario destinato alla copertura dei costi sostenuti dai distributori, fissato pari a 250 €/TEE;
 - la possibilità di ritiro da parte del GSE di titoli "virtuali" (o "allo scoperto"), che non corrispondono a reali interventi di efficienza energetica, ad un prezzo fissato a 260 €/TEE.
- Tali interventi sono stati introdotti per fronteggiare transitoriamente l'instabilità del mercato ma per loro natura non rappresentano misure volte a favorire lo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica, capaci di ridurre il fabbisogno di energia primaria/finale. Pertanto, sarebbe auspicabile che il nuovo comma 3 dello schema di decreto riportasse tra le misure da prevedere nel medio e lungo periodo anche quelle necessarie per "per superare il regime transitorio che prevede l'emissione dei titoli di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2018."
- L'insieme degli strumenti individuati per la promozione dell'efficienza energetica inclusi alcuni che non sono nati per questo scopo (es. Industria 4.0), dovrebbero costituire un insieme organico di agevolazione per l'efficientamento energetico.

Si condivide inoltre che i certificati bianchi, siano lo strumento principale per promuovere gli interventi di efficienza energetica.

- In linea generale, e in relazione alle eventuali modifiche, si raccomanda che i futuri DM di attuazione del nuovo D.Lgs. possano definire una traiettoria il più possibile coerente con il raggiungimento degli obiettivi, senza al contempo stravolgere i meccanismi di supporto quali TEE e Conto Termico, che faticosamente sono stati messi a punto in questi ultimi anni. Si comprende la necessità di contemperare il raggiungimento di obiettivi con situazioni contingenti di mercato, ma nel contempo serve sottolineare che il mantenimento dei meccanismi in essere e la loro stabilità nel tempo rappresentano il quadro essenziale in cui si decidono gli investimenti a favore dell'efficienza, chiave essenziale per la reale promozione della competitività dell'industria e dei servizi in maniera duratura nel tempo.
- Nell'ambito poi dell'importanza dello strumento del Conto Termico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione (comma 4), si propone di prevedere anche l'adozione di specifiche misure a favore degli interventi di teleriscaldamento; in proposito si suggerisce di aggiungere -alla fine del comma 4- la seguente dicitura: "*e di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento (sistemi di Cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW).*", il tutto al fine di includere gli impianti di microcogenerazione tra le tecnologie del Conto Termico.
- L'articolo 7 dello schema di decreto modifica l'articolo 8 del D.lgs. 102/2014, sulle diagnosi energetiche alla lettera c) del comma 1, dispone, per le grandi imprese che hanno effettuato diagnosi energetiche, di attuare almeno uno degli interventi individuati nell'ambito della diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva. Sarebbe anche auspicabile integrare tale disposizione con misure che promuovano e stimolino con più incisività l'attuazione di interventi di efficienza energetica, indispensabile per accrescere la competizione del settore industriale nazionale valorizzando le certificazioni specifiche per l'utilizzo efficiente dell'energia e le diagnosi energetiche svolte dalle imprese, anche utilizzando parte dei fondi rinvenienti dalle aste CO2

assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico per questo specifico scopo, come da indicazioni delle Direttive Europee.

- Si vede, inoltre, con favore l'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, anche al fine di evitare incombenze inutili per imprese poco energivore. L'art. 7 introduce anche l'obbligo di adottare almeno un intervento di efficientamento indicato nella diagnosi energetica, prevedendo sanzioni per i soggetti energivori che non attuano almeno 1 degli interventi di efficienza energetica individuati in diagnosi; a questo riguardo sarebbe opportuna una precisazione affinché non venga posto però in capo ai soggetti energivori l'obbligo di effettuare almeno un progetto d'efficienza laddove non ne siano stati individuati in fase di diagnosi. Infatti dal punto di vista tecnologico si è fatto tantissimo negli scorsi anni per traguardare importanti risparmi energetici, ed è ora sempre più difficile apportare migliorie importanti ed economicamente sostenibili negli stabilimenti. A tale scopo occorre valutare la destinazione di una quota parte (e nei limiti del 25%) dei proventi delle aste CO2 alla incentivazione e allo stimolo alla realizzazione di interventi di efficienza energetica complessi.
- Non è specificato se le condizioni di rendicontazione resteranno invariate (es. la soglia del 1% rispetto ai consumi dell'anno). Inoltre, si riterrebbe necessaria una revisione della metodologia di rendicontazione dei risparmi proposta da ENEA per consentirne l'applicazione a sistemi complessi, eventualmente introducendo metodologie che si ispirino agli standard internazionali in vigore sul tema. Infine, le modalità di rendicontazione e le tempistiche sono da chiarire anche in riferimento alla possibilità di tracciare i casi in cui questi non debbano essere comunicati in quanto sotto soglia.
- Evidenziamo la necessità di armonizzazione dei contenuti presenti nelle circolari del MISE e nelle Linee Guida ENEA (e relativi chiarimenti) in materia di svolgimento delle diagnosi energetiche secondo l'Allegato 2 del D.lgs n.102/2014 (di seguito Decreto Legislativo). Sarebbe auspicabile riportare nel D.Lgs di attuazione della nuova direttiva europea, o in un allegato, i contenuti di questi provvedimenti, opportunamente rivisti, e che di fatto definiscono le modalità e i criteri per l'esecuzione della diagnosi, in modo da costituire un riferimento chiaro

e univoco. Al momento il D.Lgs 102/2014 obbliga all'esecuzione della diagnosi (Allegato 2), senza individuare modalità specifiche e formalmente dando libertà al soggetto obbligato di eseguire la diagnosi in linea con i criteri dell'Allegato 2, o come da ultima circolare del MISE (Chiarimenti In materia di diagnosi energetica nelle imprese), in accordo alla norma UNI CEI EN 16247 1,2,3,4. Di fatto invece ENEA richiede un rapporto di diagnosi energetica con una struttura determinata e con contenuti ben definiti e circoscritti diventando mandatori ai fini dell'adempimento all'obbligo. Si ritiene quindi opportuno chiarire, in sede di recepimento della nuova direttiva europea, se la diagnosi debba essere condotta secondo l'Allegato 2 del Decreto Legislativo (e relativi chiarimenti del MISE) oppure secondo le Linee Guida ENEA.

- Con riferimento al comma 8 dell'art.7, i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese, anche quelle a forte consumo di energia, all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
- Con riferimento alle PMI viene prevista l'emanazione di bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001» si vuole porre l'attenzione alla possibilità di sovrapposizione di tale strumento con quello già in essere presso le regioni che pubblicano bandi non dissimili da quelli descritti.
Sarebbe opportuno, quindi, coordinare gli interventi nazionali con quelli regionali sia dal punto di vista delle finalità che delle possibilità di utilizzare in toto le risorse destinate alle imprese.
- L'esperienza di questi bandi pubblici per le PMI, inoltre, non è stata molto positiva in termini di adesioni da parte delle PMI. Sarebbe utile una valutazione dei risultati delle diagnosi effettuate dal 2015 a oggi per ripensare questa misura, in quanto il potenziale di efficientamento energetico presso le PMI è molto interessante e andrebbe stimolato attraverso misure efficaci e adeguate.

Le PMI andrebbero accompagnate in un percorso per prendere consapevolezza di come vanno monitorati i consumi energetici per migliorarli.

È importante la realizzazione di uno o più interventi individuati dalla diagnosi con la relativa rendicontazione del risparmio conseguito: quando il risparmio energetico diventerà tangibile, l'impresa potrà iniziare ad apprezzare il valore di un investimento di efficienza energetica.

Per questo motivo si dovrebbe garantire la copertura di una percentuale del costo dell'investimento per realizzare gli interventi individuati dalla diagnosi energetica.

- Con riferimento all'Art.9 comma 5 in relazione alla misurazione e fatturazione dei consumi energetici che prevede la contabilizzazione dei consumi e la suddivisione effettiva delle spese di ciascuna unità immobiliare per favorire il contenimento dei consumi energetici e gestire un maggior set di informazioni utili a misurare le performance dell'impianto nelle sue varie componenti si ritiene debba essere inserito dopo la lettera a) un altro punto relativo a centrali di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda sanitaria che alimentano più edifici e prevedere l'installazione di un contatore in corrispondenza del punto di fornitura, come previsto dal comma 2 art. 9bis della direttiva 2018/2002.
- Con riguardo al comma 5-bis relativo alle condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi si ritiene opportuno precisare che anche in questo caso valgono le indicazioni presenti alla lettera b del comma 5 dell'art. 9 con riferimento alla impossibilità tecnica all'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione e che i dispositivi delle unità immobiliari (non i sotto-contatori o sub-metering) leggibili da remoto sono esclusivamente quelli AMR (Automatic Meter Reading) fissi. Con riferimento al comma 6 lettera a) sub-lettera 2) che definisce le modalità di fatturazione si ritiene debba essere ripreso il contenuto al comma 2 dell'allegato 7-bis della direttiva 2018/2002 – corrispondente all'allegato 9 dello schema del decreto legislativo di recepimento) ovvero che le informazioni sul consumo o sulla fatturazione devono essere mensili a partire dal 2022 al fine di trasferire più rapidamente le informazioni all'utente finale per renderlo più consapevole dei propri consumi. Sempre con riferimento al comma 6 che prevede di garantire al cliente finale la possibilità di accedere in modo

gratuito e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi si ritiene di dover precisare, come previsto al comma 2 dell'art. 11-bis della direttiva 2018/2002, che, viceversa non sono gratuiti i costi di fatturazione individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali che coprono la contabilizzazione attraverso ulteriori (sub-metering) possono essere fatturati ai clienti finali perché si configurano come un servizio reso.

- Sempre con riferimento all'art. 9 dello schema di decreto che interviene sull'art. 10 del D.Lgs. 102/2014 si propone di prevedere un adeguato e costruttivo confronto preliminare tra Associazioni di categoria e GSE per la predisposizione del rapporto di valutazione del potenziale di cogenerazione nazionale.

Si ritiene infine opportuno che gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento possano fornire energia elettrica a più utenti, come già previsto per l'energia termica.

- In relazione all'articolo 10 - Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
 - Al comma 2 – Aggiungere alla fine del comma la seguente frase: “Nella predisposizione di tale rapporto il GSE si avvale di una procedura di consultazione pubblica al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento e le più efficaci azioni correttive”.
 - Aggiungere il comma 15bis così formulato: “Nell'ambito del recepimento delle disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini previste dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, garantire anche la regolamentazione della fornitura a più utenze dell'elettricità prodotta da impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe, determinata conformemente alle disposizioni del decreto 4 agosto 2011, come già previsto per l'energia termica.
- In relazione all'Articolo 11 - Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
 - comma 4 - Nell'ottica di semplificare le procedure di autorizzazioni per l'installazione e l'entrata in esercizio di impianti cogenerativi ad

alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe, auspicando un maggior coordinamento tra gli Enti preposti (GSE, Distributore Elettrico, TERNA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, amministrazioni pubbliche) al fine di individuare un unico interlocutore per i titolari o i responsabili di tali impianti, si chiede di verificare le opportune azioni per garantire la completa attuazione e opportuna revisione del DM 16 Marzo 2017.